

Violenza privata – elementi costitutivi – lite fra vicini di casa senza costrizione illegittima - insussistenza

La coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione, rappresentano gli elementi costitutivi della violenza privata (art. 610 c.p.). (Nel caso di specie, la condotta dell'imputato, il quale parcheggiava la sua autovettura nel cortile comune senza effettivamente impedire l'accesso al denunciante, è stata ritenuta legittima, stante il diritto dei proprietari all'uso del cortile comune senza specifiche limitazioni che non fosse il ragionevole godimento reciproco del bene; potendosi al più ricondurre la vicenda in ambito meramente civilistico in ordine alle modalità di utilizzo della cosa comune).

N. 790/12 Reg. Gen.

N. 587/14 Reg. Sent.

N. 1685/08 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 9/4/2014 con l'intervento del P.M. in persona del dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Francesca Orrù, del Foro di Vercelli, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, con dom.lio eletto c/o lo studio dell'Avv. Francesca Orrù, in Vercelli via Cagna n. 5; - libero

-

PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 610 c.p. perché, parcheggiando l'autovettura Ford Fiesta targata ...DH davanti al cancello d'accesso della proprietà di YYY, in tal modo impedendogli il passaggio con materiali e macchinari necessari per l'effettuazione di lavori edili, lo privava coattivamente della libertà di determinazione e di azione.

Comesso in Vinzaglio in data anteriore e prossima al 19.3.2008.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p..

L'Avv. F. Orrù per l'imputato: assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p.; in subordine, previa concessione delle attenuanti generiche, condanna al minimo della pena con il beneficio della condizionale.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato indicato in rubrica.

Alla presenza dell'imputato si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, è stato escusso - quale testimone - P.S., nonché sull'accordo delle parti sono stati acquisiti i verbali di dichiarazioni rese da YYY, A.L., M.G. e G.G..

Sicché, indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione ex art. 511 co. 5° c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, XXX va mandato assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

Invero, dall'istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.

Con denuncia-querela sporta il 19.3.2008, YYY, premesso di essere comproprietario (unitamente alla moglie) di un immobile ad uso abitativo sito in Vinzaglio, con annessa pertinenza costituita da un cortile comune, riferiva che nel maggio 2007 iniziava i lavori di trasformazione del ripostiglio in autorimessa.

Fin da subito davanti al cantiere e al cancello di ingresso alla sua proprietà veniva continuativamente parcheggiata sull'area del cortile comune l'autovettura Ford Fiesta tg. ...57DH di proprietà di A.A., residente in loco, presumibilmente condotta in modo abituale dal nipote del predetto.

Il siffatto parcheggio del veicolo (cfr., doc. fotografica versata in atti) impediva ovvero rendeva assai difficoltoso il passaggio tra le due proprietà e l'effettuazione dei lavori a mezzo di macchinari e materiali.

Peraltro, a nulla era valse le richieste di non sostare avanti alla autorimessa in costruzione.

Infine, la P.O. evidenziava che non esisteva alcun regolamento condominiale che disciplinasse l'uso del cortile comune e che tutto era rimesso al buon senso e all'accordo verbale tra i quattro proprietari degli immobili di cui il cortile era pertinenza circa il dovere di consentire l'accesso alle loro singole proprietà.

A.L. - madre dell'imputato - premesso che l'autovettura Ford Fiesta tg. ...DH era in uso abituale al figlio Matteo, dichiarava che costui era solito parcheggiare la macchina nel cortile comune, così come fatto da ogni altro proprietario avente diritto su tale area.

YYY aveva molto tempo prima recintato abusivamente una parte del cortile onde appropriarsene, tanto che aveva intentato causa per ottenerne l'acquisto per usucapione.

Costui poteva accedere alla sua proprietà sia mediante il cancello posto in detta recinzione, sia da un'altra entrata.

Avendo da un paio di anni iniziato i lavori di ristrutturazione del suo rudere – solitamente eseguiti nel fine settimana – spesso la P.O. pretendeva di passare attraverso il cancello posto nella recinzione prospiciente nel cortile comune, per cui, allorché trovava parcheggiata l'autovettura del figlio, suonava con insistenza per farla spostare.

A ciò provvedeva sempre il giovane o, all'occorrenza, la madre stessa, onde evitare polemiche.

Del resto, l'imputato non parcheggiava mai la macchina in modo da impedire l'accesso alla proprietà del denunciante, ma al più occorreva procedere a qualche manovra suppletiva per passare.

M.G. e G.G. – quali altri due proprietari aventi diritto nel cortile comune – confermato che nel mese di maggio 2007 YYY aveva iniziato i lavori di ristrutturazione del garage prospiciente sul cortile, riferivano di non aver mai visto costui lamentarsi di impedimenti al libero accesso alla sua proprietà in relazione al parcheggio in loco della macchina Ford Fiesta utilizzata dall'imputato.

P.S., in sede di esame testimoniale, ha dichiarato che nel maggio 2007 YYY - residente in Milano - iniziava i lavori di ristrutturazione dell'autorimessa sopraccitata.

In realtà, in passato non sussisteva alcun diritto di passaggio sul cortile comune per accedere a quella pertinenza, siccome essa faceva parte di altro compendio immobiliare per il quale vi era un separato accesso.

Nelle rare volte in cui l'imputato parcheggiava nel cortile la macchina Ford Fiesta in suo uso alcun ostacolo sussisteva al passaggio pedonale, mentre per quanto riguarda quello carroia bastava chiedere di spostare l'autovettura di talché lo stesso XXX provvedeva prontamente a fare ciò.

Nel cortile non vi erano posti macchina assegnati per cui, secondo prassi, era sufficiente non dare fastidio agli altri condomini, e, se del caso, spostare l'autovettura secondo le altrui necessità.

Anche YYY accedeva al cortile per il trasporto di materiali da utilizzare nel cantiere relativo alla ristrutturazione del garage.

Per come rappresentato nella ritrazione fotografica prodotta dalla difesa, solitamente l'imputato parcheggiava la macchina davanti al proprio garage di casa, così da non intralciare l'agevole transito altrui.

In sede di spontanee dichiarazioni XXX ha affermato di avere sempre assecondato le richieste di YYY di spostare la macchina quando il predetto non riusciva ad accedere al suo garage con i mezzi.

Inoltre, egli solitamente parcheggiava la macchina davanti al garage dei suoi genitori così da non ostacolare in alcun modo il libero passaggio, anche carroia, del denunciante o di altri condomini.

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, deve ritenersi che le prove acquisite non consentono di ritenere provata la materialità del reato.

La versione dei fatti rassegnata dalla P.O., con sommaria indicazione delle circostanze e modalità di enucleazione della condotte addebitabili all'imputato, è stata ampiamente contraddetta dalle dichiarazioni rese da tutti gli altri testi escussi indicati dalla stessa accusa.

Nessuno ha confermato la sussistenza di episodi di lamentele o di constatati impedimenti all'accesso alla proprietà della P.O. a causa del parcheggio della macchina in uso all'imputato.

Le ritrazioni fotografiche prodotte dal denunciante non valgono in sé a dimostrare una mirata condotta di persistente collocazione dell'autovettura in modo da impedire l'accesso al cantiere della vittima.

Anzi, il rilievo fotografico esibito dalla difesa appare smentire ciò, potendosi desumere che la macchina potesse essere parcheggiata anche in modo tale da non intralciare il libero passaggio carraio alla proprietà di YYY.

In tale senso milita espressamente anche quanto dichiarato in dibattimento dal teste P.S..

Per come dichiarato dalla mamma dell'imputato – nonché confermato dal teste Poletti - poteva capitare qualche volta che la macchina in uso al figlio desse fastidio – inconveniente comunque risolvibile con ulteriori manovre in loco – per cui lei stessa a volte si premurava di spostarla prontamente per evitare polemiche con il vicino di casa.

Del resto, costituendo elemento costitutivo del reato l'illegittimità della costrizione, nel caso di specie lo stesso YYY riconosceva il diritto dei proprietari all'uso del cortile comune senza specifiche limitazioni che non fosse il ragionevole godimento reciproco del bene.

Ciò implica che il parcheggio all'interno dell'area comune non era di per sé vietato, salvo il dovere di consentire il diritto degli altri proprietari di accedere alla loro proprietà.

In tale senso è di scarso significato sotto il profilo del reato contestato il documentato parcheggio dell'autovettura anche di notte (per come desumibile dalle apparenti tracce di brina sulla macchina) perché è presumibile che in tale fase della giornata alcuna lavoro potesse essere svolto nel cantiere, di talché alcuna finalità concretamente impeditiva potrebbe ravvisarsi a carico del soggetto agente.

Sicché, non essendo stata acquisita la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di una volontaria illegittima condotta volta ad impedire l'accesso alla proprietà del denunciante, e potendosi al più ricondurre la vicenda in ambito meramente civilistico in ordine alle modalità di utilizzo della cosa comune, XXX va mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Novara, lì 9.4.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone